

Testi normativi

1

La Costituzione della Repubblica Italiana
nel testo vigente

A cura di
Massimo Siclari

— quinta edizione —

ARACNE

Copyright © MMXII
ARACNE editrice S.r.l.

00173 Roma
via Raffaele Garofalo, 133/A-B
06 93781065

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

ISBN 978-88-548-4771-2

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: febbraio 2000
II edizione: novembre 2001
III edizione: giugno 2003
IV edizione: novembre 2007
V edizione: maggio 2012

Nota del curatore

La *Costituzione della Repubblica Italiana nel testo vigente*, con la presente, giunge alla quinta edizione. Il motivo è dato dalla recente approvazione e promulgazione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante *Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*. Titolo in certo senso improprio, giacché non può dirsi che fosse del tutta estranea alla stesura originaria della carta fondamentale l'esigenza di un bilancio in pareggio (se si fossero sempre adottate leggi di spesa con l'indicazione dell'effettiva copertura finanziaria come già imposto dall'art. 81 Cost., forse non ci troveremmo nell'attuale contingenza economica...). D'altro canto, a dispetto del titolo della legge costituzionale, i nuovi testi degli articoli toccati dalla riforma non usano più l'espressione "pareggio", ma quella, ben più generica, "equilibrio". La legge di revisione prevede, poi, una particolare procedura legislativa per la sua attuazione e ne richiede una analoga per consentire l'indebitamento. Il che produrrà materia d'interesse per gli studiosi delle fonti. Ma già interesse (e non poco allarme) suscita tale revisione per il destino dei diritti sociali. Dunque, una riforma che, pur investendo solo poche disposizioni costituzionali, potrebbe sortire effetti di non poco conto sul sistema costituzionale nel suo complesso.

Si è mantenuta la formula delle precedenti edizioni, riportando nel testo le previsioni vigenti e in nota le formulazioni originarie o – per gli articoli, sempre più numerosi, sottoposti a più stesure – anche quelle intermedie. Si spera, ancora una volta, di aver fornito tempestivamente un utile e agile supporto didattico per i corsi di *Diritto costituzionale* e di *Istituzioni di diritto pubblico*.

Maggio 2012

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ⁽¹⁾

Il Capo provvisorio dello Stato

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
Promulga

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali

⁽¹⁾ Il testo originario della costituzione — come approvata dall'Assemblea costituente nella seduta del 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato — fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria.

ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.